

A

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:


l'azienda SAMSONITE S.p.A, con sede legale in Milano, via S. Andrea n° 7, P.IVA 05955950158, rappresentata dal Direttore Generale Dottorssa Elisabetta Stucchi e dalla Responsabile del Personale, Sig.a Marilù Vicari, assistite dall'Avvocato Marilena Ferramosca dello Studio Associato Pagani di Milano

e

Filcams CGIL rappresentata dal Dr Joice Moscatello
Fisascat CISL rappresentata dal Dr Dario Campeotto
Uiltucs rappresentata da _____

Premesso che

- 1) Con decreto del 24 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda ha unità locali site in nove diverse regioni del territorio nazionale, ivi compreso Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6, n. 9 e 18 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un progressivo blocco della propria attività;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
 - a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, la chiusura dei 52 punti vendita a gestione diretta nonché di tutti i punti vendita dei propri clienti, rivenditori al dettaglio di articoli di valigeria e pelletteria a far data dal 12 marzo 2020;
 - il progressivo rallentamento di tutte le attività gestionali ed amministrative a supporto del business, incluse le attività degli uffici design, sviluppo prodotto e marketing;
 - il progressivo azzeramento dei rapporti lavorativi con la Casamadre Europea Belga, considerato che l'emergenza COVID-19 si è estesa a tutta Europa;
 - la richiesta di cancellazione di ordini da parte dei clienti del canale wholesale nonché richiesta di sospensione/dilazione del pagamento delle fatture in scadenza nei prossimi mesi.
- 5) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nei punti vendita diretti e presso terzi (Rinascente e città del Vaticano), per n 227 lavoratori, nonché la significativa riduzione dell'attività lavorativa del



Re

amb


personale occupato presso gli uffici per n° 63 lavoratori, per un numero complessivo di lavoratori di su un organico ad oggi di 292 unità per un periodo dal 12 marzo 2020 al 13 maggio 2020 e sino al 10 giugno 2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

- 6) Quanto previsto nel precedente punto 6 ha riguardato anche tre lavoratori in forza con contratto di lavoro interinale secondo le modalità indicate nell'allegato 2

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) poiché la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori, le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) - le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) per n. 286 lavoratori dipendenti e tre lavoratori in somministrazione che sarà con sospensione a zero ore per quanto concerne i punti vendita che sono chiusi per effetto delle ordinanze sopra citate nonché con sospensione a zero ore a rotazione - nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali - per quanto concerne la sede di Saltrio e tutte le altre sedi operative;
- d) la decorrenza della cassa integrazione in deroga del Personale sarà dal 12 marzo 2020 al 13 maggio e dal 12 marzo al 10 giugno p.v. mentre per le unità produttive site in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, come indicato in allegato;
- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione come sopra indicato possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- f) Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- g) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- h) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

06/04/20220

Firma


Paolo Uico.